



Elezioni Europee e Comunali di domenica 26 maggio 2019

Propaganda elettorale: tabella riepilogativa principale normativa



Fonti:

la presente sintesi ufficiosa è stata desunta dalla normativa e dalle circolari ministeriali in materia di propaganda elettorale, pertanto per avere istruzioni aggiornate e complete, si suggerisce di contattare le Autorità preposte competenti e/o la Prefettura UTG di Bologna.

Normativa e circolari


1. Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)" – Art.18 – Titolo II Capo I – Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici;
2. Legge 4 aprile 1956 n.212 "Norme per la disciplina della propaganda elettorale";
3. Legge 17 febbraio 1968, n.108 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale";
4. Legge 18 aprile 1975, n.110 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;
5. Legge 24 aprile 1975 n.130 "Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.";
6. Circolare n.1943/V dell'8 aprile 1980 Ministero dell'Interno – Direzione generale dell'amministrazione civile – Servizio elettorale "disciplina della propaganda elettorale";
7. Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" (CdS);
8. Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n.495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" (CdS);
9. Legge 25 marzo 1993 n.81 "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.";
10. Legge n.515 10 dicembre 1993 - Disciplina delle campagne elettorali;
11. Legge 22 febbraio 2000 n.28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e per la comunicazione politica.";
12. Circolare n.176/2008 dell'11 marzo 2008 della Prefettura UTG di Bologna - Area II: Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali "Elezioni politiche di domenica 13 e lunedì 14 aprile 2008. Propaganda elettorale e comunicazione politica. Inizio della propaganda elettorale - divieto di alcune forme di propaganda";
13. Ordinanza del Sindaco n.13 del 27 febbraio 2009 "Ordinanza sull'utilizzo di Piazza Garibaldi ed adiacenze in periodo elettorale ed in periodo extra elettorale";
14. Garante per la protezione dei dati personali – "Provvedimento in materia di trattamento di dati presso i partiti politici e di esonero dall'informativa per fini di propaganda elettorale - 6 marzo 2014" (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014);
15. AGCOM Delibera n.139/14/CONS. - Riunione del consiglio 2 aprile 2014 " Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014";
16. Circolare n.17/2014 del Ministero dell'Interno – Dipartimento degli affari interni e territoriali – Direzione centrale dei servizi elettorali – Trasmessa con circolare della Prefettura UTG di Bologna Area II prot.n.18174 del 11 aprile 2014, "...Propaganda elettorale e comunicazione politica.";
17. Decreto Legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n.89, art.18 Abolizione tariffe postali agevolate;




NOTA BENE: i punti 1-16 sono da raccordare con la nuova normativa europea e nazionale in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; del D.Lgs. n.196/2003).

Propaganda elettorale

(Data consultazioni: Domenica 26 maggio 2019 – Elezioni Europee: D.P.R. 22/03/2019 G.U. n.71 del 25/03/2019 – Elezioni Comunali: Decreto Prefetto di Bologna prot.n.30542 Area II – S.E. del 26/03/2019)

Oggetto	Descrizione	Normativa
<p>Divieto per le Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione e di propaganda</p>  	<p>Elezioni Europee: dalla data di indizione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.</p> <p>Elezioni Comunali: per le elezioni comunali trova altresì applicazione il divieto a tutte le Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei 30 (trenta) giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.</p> <p><i>“Si precisa che l'espressione “pubbliche amministrazioni” deve essere intesa in senso istituzionale, riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze. Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto (n.d.r. sanzionato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 29 della legge n.81/199), si ritiene che esso trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa .In tale contesto normativo, sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi. Si ritiene inoltre che siano da ritenere lecite le attività di comunicazione svolte in forma impersonale e le attività aventi carattere di indispensabilità per l'assolvimento delle funzioni proprie dell'organo e, in ogni caso, si ravvisa l'opportunità di fare affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione.”</i></p>	<p>Art. 9, comma 1, della Legge 22 febbraio 2000, n.28 Comunicato Corecom E.R. 2015.1.10.9.1 SC 26/03/2019</p> <p>Art. 29, comma 6, della Legge 25 marzo 1993, n.81 e Comunicato Corecom E.R. 2015.1.10.9.1 SC 11/04/2019</p> <p>Circolare n.17/2014 Min.Int.</p>
<p>Inizio propaganda elettorale</p> 	<p>Dal 30° giorno antecedente la data delle elezioni: venerdì 26 Aprile 2019</p> <p>NOTA BENE: per le elezioni comunali tale indicazione è riferita al 1° turno.</p>	<p>Legge n.212/1956</p>
<p>Termine propaganda elettorale</p> 	<p>Giorno antecedente la data delle elezioni: venerdì 24 Maggio 2019 (fino alle ore 24:00)</p> <p>NOTA BENE: per le elezioni comunali tale indicazione è riferita al 1° turno.</p>	<p>Art.9 Legge n.212/1956</p>

<p>I comizi e le riunioni di propaganda elettorale</p> 	<p>Le riunioni elettorali che si tengono a partire dal 30° giorno antecedente la data delle elezioni (ovvero dal 26 Aprile 2019) non hanno bisogno di preventivo avviso al Questore con tre giorni di anticipo.</p> <p>E' prassi però che le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento dei comizi e delle riunioni elettorali siano concordati tra i promotori delle manifestazioni con l'intervento delle locali autorità di P.S. (Pubblica Sicurezza). Durante il comizio è pure consentito apporre manifesti sul palco che rendono identificabili gli oratori, finito il comizio devono essere tolti.</p> <p>Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali o altri manifesti di propaganda. In caso di violazione è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 103,29 euro a 1.032,91 euro.</p> <p>Durante i comizi o le riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti che riproducano la voce dell'oratore o riproducano discorsi, motti o inni registrati. Le apparecchiature di amplificazione possono essere fisse o montate su apposito veicolo fermo.</p> <p>E' consentito autorizzare l'installazione di gazebo i quali, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno, possono essere identificati solo attraverso bandiere dei partiti e dei movimenti politici.</p> <p>Dal 26 Aprile 2019 (30° giorno antecedente la data delle elezioni), vige il divieto di ogni forma di propaganda figurativa a carattere fisso: mezzi luminosi, striscioni o drappi, a mezzo cartelli, targhe, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo. In forza della predetta norma, in combinato disposto con il regime delle affissioni, è proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, sia per il loro contenuto propagandistico, riguardante direttamente o indirettamente la campagna elettorale, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori dagli spazi predisposti a cura dei comuni.</p> <p>Le proiezioni cinematografiche ed i mezzi di comunicazione audiovisivi, anche a circuito chiuso, sono ritenuti tali da non poter essere compresi nella generica accezione di mezzi di propaganda figurativa o luminosa. Pertanto, il loro uso, sia in luogo aperto al pubblico che in luogo pubblico, in mancanza di un'apposita proibizione normativa, deve ritenersi ammissibile.</p> <p>Dalle ore 00,01 del giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni (ovvero dalla mezzanotte tra venerdì 24 e sabato 25 maggio 2019) sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.</p> <p>In conformità alle direttive impartite in materia dal Ministero dell'Interno, durante i periodi di campagna elettorale sono consentite manifestazioni per altre iniziative politiche o postazioni destinate alla raccolta di firme a sostegno di altre iniziative politiche, sempre che si attengano alla normativa di cui alla Legge 4 aprile 1956, n.212 ed alla Legge 21 aprile 1975, n.130, in tema di propaganda elettorale. In dette postazioni l'esposizione di manifesti o iscrizioni deve pertanto riguardare l'oggetto della specifica iniziativa e non debbono quindi costituire propaganda</p>	<p>Art.7 Legge n.130/1975 e art.18 R.D. 773/1931</p> <p>Art.9 Legge n.212/1956 e Art.15, comma 17, Legge n.515/1993</p> <p>Art.6 Legge n.212/1956</p> <p>Art.9 Legge n.212/1956</p>
---	--	---

	<p>diretta o indiretta concernente le consultazioni elettorali in corso. I manifesti annunciati o relativi alle dette manifestazioni non possono essere affissi negli spazi assegnati per la propaganda elettorale, ma negli spazi autorizzati dal Comune per le pubbliche affissioni.</p>	
<p>Propaganda elettorale a mezzo fonica su mezzi mobili</p> 	<p>La propaganda elettorale a mezzo fonica su mezzi mobili, a partire dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni, 26 Aprile 2019, è possibile solo nei termini e nei limiti previsti dalla normativa vigente: è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.</p> <p>In caso di violazione sono previste le seguenti sanzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sanzione amministrativa pecuniaria da 103,29 euro a 1.032,91 euro (Legge n.130/1975); 2) sanzione pecuniaria amministrativa da 431 euro a 1.734 euro (Codice della Strada - CDS); <p>Si rammenta, al riguardo, che tale forma di propaganda elettorale deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco (n.d.r. ovvero dall'Autorità comunale delegata).</p> <p>Nell'annuncio del comizio possono essere compresi il nome dell'oratore e il tema del discorso.</p> <p>Durante il passaggio del veicolo è consentita l'esposizione di manifesti, ma ciò fino a quando il veicolo circola, una volta fermo devono essere tolti.</p> <p>NOTA BENE – L'uso dei mezzi di amplificazione sonora per propaganda elettorale è dunque soggetto a limitazioni quando avviene con mezzi mobili in movimento, mentre quando questi mezzi mobili sono fermi ed asserviti ad un comizio o riunione di propaganda elettorale non esistono le predette limitazioni.</p>	<p>Art.7 comma 1 Legge n.130/1975</p> <p>Art.7 comma 2 Legge n.130/1975 e art 23, comma 11, CDS ed Art.59 D.P.R. n.495/1992 Reg. CdS</p> <p>Art.59 D.P.R. n.495/1992 Reg.CdS</p> <p>Paragrafo 25 Circolare n.1943/V del 1980 Ministero Interno</p> <p>Paragrafo 25 Circolare n.1943/V del 1980 Ministero Interno</p>
<p>Volantinaggio</p>  	<p>A partire dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni, 26 Aprile 2019, è vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico. La norma non vieta invece la distribuzione, come la consegna ai passanti o nei pubblici esercizi, cinema, ecc. o anche la posa sotto i tergicristalli delle auto.</p> <p>In caso di violazione è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 103,29 euro a 1.032,91 euro.</p>	<p>Art.6 Legge n.212/1956 e art.15, comma 17 Legge n.515/1993</p> <p>Paragrafo 23 Circolare n.1943/V del 1980 Ministero Interno</p>
<p>Affissione stampati, giornali murali, manifesti</p> 	<p>A partire dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni, 26 Aprile 2019, l'affissione di stampati, manifesti, ecc. può avvenire SOLO negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune. A tal fine la Giunta Comunale provvede dal 23 al 25 Aprile 2019 a stabilire e delimitare, in ogni centro abitato gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti che parteciperanno alle consultazioni comunali ed europee con liste di candidati.</p>	<p>Artt. 1-3 Legge n.212/1956</p>

Elezioni Comunali: si ricorda che il periodo per presentare le candidature è previsto tra il 30° e 29° giorno antecedente la data delle elezioni e che la Sotto Commissione Elettorale Circondariale di Imola (SCECIR), dovrà terminare l'esame delle liste di candidati (salvo eventuali ricorsi, entro il giorno successivo alla scadenza per presentare le liste ovvero entro domenica 28 Aprile 2019. Pertanto le affissioni di cui trattasi possono avere inizio solo dopo che siano state conosciute le candidature ammesse alla competizione elettorale.

Ad ogni lista (sia per le elezioni comunali che per le elezioni europee) spetta una superficie di m.2 di altezza e m.1 di base in ognuno dei luoghi e degli spazi stabiliti per le affissioni di propaganda diretta.

Esempio: 10 liste concorrenti:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 mt altezza										
	1 mt	1 mt	1 mt	1 mt	1 mt	1 mt	1 mt	1 mt	1 mt	1 mt



Responsabile Committente: Tutte le pubblicazioni di propaganda, a mezzo di scritti, stampa o foto stampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile. Sanzione pecuniaria amministrativa da 516,46 euro a 25.822,84 euro.

Art.15 comma 2
Legge n.515/1993

Art.29 comma 3
Legge n.81/1993
(e art.1 comma 6
Legge n.108/1968)




DIVIETI E PRESCRIZIONI:

- **Scambi spazi:** Sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate. Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti si intendono compresi anche quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.



- **Affissioni:** dal momento della assegnazione degli appositi spazi a coloro che ne hanno titolo è VIETATA l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda negli spazi destinati alle normali affissioni. È altresì vietata la esposizione di materiale di propaganda elettorale in spazi a disposizione dei partiti o privati, tipo le bacheche, unica eccezione riguarda la possibilità in tali bacheche di affiggere giornali quotidiani o periodici, purché autorizzate alla data di convocazione dei comizi elettorali. Nelle sezioni di spazio assegnate non è consentita l'affissione di manifesti e stampati di propaganda di altre iniziative politiche. Com'è noto, costituiscono affissioni di propaganda elettorale i manifesti, gli avvisi, le fotografie, di qualunque materia costituiti, che siano intesi direttamente o indirettamente ad influire sulla scelta degli elettori.





NEON



- **Propaganda luminosa o figurativa:** dal momento della assegnazione degli appositi spazi a coloro che ne hanno titolo è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti come indicato dalla Circolare Ministero dell'Interno 8 aprile 1980 n° 1943/V:

- ✓ *Paragrafo n.6 lettera b) è vietata la esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati, di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.639. Trattasi dei giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico. In eccezione al predetto divieto, l'articolo 1 della legge n.130 consente che nelle predette bacheche o vetrinette sia effettuata la affissione di quotidiani e periodici. La eccezione vale anche per i giorni della votazione (articolo 8 della legge n. 130). Al fine di impedire che le bacheche o vetrinette di cui trattasi siano artatamente moltiplicate in periodo elettorale, la legge prescrive che l'autorizzazione alla affissione prevista all'articolo 28 del Decreto del Presidente della Repubblica n.639 sopra citato deve essere precedente alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi";*

- ✓ *Paragrafo n.6 lettera c) è vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.";*



- ✓ *Paragrafo 21: "...deve quindi ritenersi proibita, durante il periodo sopra specificato, oltre che la propaganda elettorale con mezzi luminosi, striscioni o drappi, ogni altra forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso, come, ad esempio, quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo."*






E' vietata l'esposizione di materiale di propaganda elettorale anche nelle vetrine dei cosiddetti "point elettorali". I manifesti dei candidati e delle liste potranno essere affissi esclusivamente alle pareti interne dei "point elettorali" medesimi.

Prassi storica rilevata: i movimenti/partiti politici "interpretano" la normativa suddetta nel senso di considerare come consentita la "esposizione" di manifesti di propaganda elettorale all'interno delle sedi dei partiti/comitati (con l'eccezione delle affissioni di giornali quotidiani o di periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, autorizzate alla data della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi), evitando l'affissione diretta sulla vetrina verso l'esterno. Tuttavia si segnala che tale prassi è stata più volte contestata dai candidati e delegati di lista concorrenti ed oggetto di controversie in sede giudiziaria/amministrativa.

Artt. 6 e 9 Legge n.212/1956

Circolare n.1943/V del 1980 Ministero Interno

<p>Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 1° maggio 2019</p> 	<p>- Celebrazioni festività: si rappresenta che le manifestazioni indette per la ricorrenza del 1° maggio 2019, ricadente nel periodo di svolgimento della campagna elettorale per le predette consultazioni, non costituiscono, purché attinenti esclusivamente alla ricorrenza medesima, forme di propaganda elettorale. Conseguentemente i relativi manifesti, sempre che non riportino i simboli di partiti o gruppi politici, vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale.</p>	<p>Circolare n.17/2014 Ministero dell'Interno</p>
<p>Mezzi di informazione e parità di accesso ai durante la campagna elettorale</p> 	<p>- Mass media: dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n.28, in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.</p>	<p>Legge n.28/2000</p>
<p>Banchetti e gazebo</p> 	<p>- Autorizzazione occupazione suolo pubblico: Il rilascio delle autorizzazioni all'occupazione suolo pubblico con banchetti o gazebo per la raccolta firma o per la propaganda elettorale, risultano di competenza dell'ufficio Corpo Unico Intercomunale Polizia Municipale – Nuovo Circondario Imolese:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tel.0516979300 ✓ email: poliziamunicipale@comune.medicina.bo.it ✓ sito: http://www.comune.medicina.bo.it/ufficio/1/1/40/servizi-amministrativi-e-specialistici <p>La richiesta dovrà essere presentata a firma del responsabile o del rappresentante della lista o del partito.</p>	
<p>Richiesta e relativa autorizzazione per l'utilizzo delle sale comunali</p> 	<p>- Locali pubblici: a decorrere dal giorno di indizione dei comizi i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti;</p> <p>Il rilascio delle autorizzazioni all'uso delle sale comunali e le relative istruttorie sono di competenza dell'Ufficio URP.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tel.0516979111 ✓ email: urp@comune.medicina.bo.it ✓ Sito: http://www.comune.medicina.bo.it/ufficio/1/1/4/uffici-o-relazioni-con-il-pubblico 	<p>Artt.19 e 20 comma 2 Legge n.515/1993</p>
<p>Richiesta e relativa autorizzazione per lo svolgimento di un comizio o riunione di propaganda elettorale in spazio aperto</p>	<p>- Richiesta di occupazione suolo pubblico per iniziative elettorali: L'occupazione degli spazi per i comizi e/o riunioni elettorali riguarda solo il periodo compreso tra il 26 Aprile 2019 e le ore 24.00 di venerdì 24 Maggio 2019;</p> <p>L'istruttoria per il rilascio delle relative autorizzazioni sono di competenza dell'ufficio Corpo Unico Intercomunale Polizia Municipale – Nuovo Circondario Imolese:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tel.0516979300 	<p>Art.7 Legge n.130/1975</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ email: poliziamunicipale@comune.medicina.bo.it ✓ sito: http://www.comune.medicina.bo.it/ufficio/1/1/40/servizi-amministrativi-e-specialistici 	
<p>Richiesta copia delle liste elettorali</p> 	<p>Nel quadrimestre antecedente la data della consultazione è prevista una tariffa agevolata, per alcuni soggetti, per il rilascio di copia delle "Liste elettorali" in formato file (.txt, xls, csv).</p> <p>Soggetti che possono usufruire della tariffa agevolata sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - candidati alle elezioni - promotori referendum - esponenti di gruppi politici o partiti rappresentati in Parlamento (nazionale ed europeo) e/o nell'Assemblea legislativa regionale dell'Emilia Romagna <p>Costo: 100,00 euro.</p> <p>Sito del Comune con scheda tematica: http://www.comune.medicina.bo.it/ufficio/1/1/35/276/elettorale/liste-elettorali---richiesta-copia</p>	<p>Art.51 D.P.R. 20 marzo 1967, n.223</p> <p>Delibere di Giunta Comunale n.162 del 16/12/2013 e n.174 del 09/12/2014</p>
<p>Agevolazioni postali e fiscali</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Agevolazioni postali: con decorrenza 01/06/2014 le agevolazioni postali sono state soppresse. Per eventuali tariffe postali agevolate consultare il fornitore del servizio postale universale o fornitori privati - Agevolazioni fiscali: Si rammenta, altresì, che, nei 90 giorni precedenti le elezioni, sono previste agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati. 	<p>Art.17 della Legge 10 dicembre 1993, n.515 e art.18 D.L. 24 aprile 2014 n.66</p> <p>Art.18 della Legge 10 dicembre 1993, n.515</p>
<p>Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici</p> 	<p>Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire dal 11 Maggio 2019, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.</p> <p>Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. E' opportuno che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali. Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei Presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.</p>	<p>Art.8 Legge n.28/2000</p>
<p>Sanzioni</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Sanzioni: Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.15 della Legge n.515/1993 si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del Capo I della Legge n.689/1981, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'art.16 della Legge n.689/1981. - Sintesi: non è ammesso il pagamento in forma ridotta e la competenza è del Prefetto della Provincia 	<p>Art.15 comma 19 Legge n.515/1993 e art.6, comma 5, Legge n.136/2010</p>

Sanzioni (riepilogo)	Riepilogo principali sanzioni:	Importo sanzione (Euro)
	- chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale, destinati all'affissione o alla diffusione;	da 103,29 a 1.032,91
	- chiunque impedisce l'affissione o la diffusione degli stampati o i giornali murali od altri, o i manifesti anzidetti;	da 103,29 a 1.032,91
	- chiunque stacca, lacera o rende comunque illeggibili gli stampati o i giornali murali o i manifesti predetti già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale sia chi partecipa direttamente, sia chi partecipa indirettamente alla competizione elettorale;	da 103,29 a 1.032,91
	- chiunque non avendone titolo, affigge gli stampati, i giornali murali od altri, o i manifesti predetti negli spazi riservati alla propaganda elettorale sia di chi partecipa direttamente, sia di chi partecipa indirettamente alla competizione elettorale;	da 103,29 a 1.032,91
	- chiunque sottrae o distrugge, ovvero impedisce l'affissione o la diffusione dei manifesti delle pubbliche Autorità concernenti le operazioni elettorali ovvero li stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi;	da 103,29 a 1.032,91
	- chiunque contravviene alle norme che vietano comizi e riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luogo pubblico o aperto al pubblico, nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione;	da 103,29 a 1.032,91
	- chiunque contravviene alle norme che vietano la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda elettorale in luoghi pubblici o esposti al pubblico, nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione;	da 103,29 a 1.032,91
	- chiunque contravviene alle norme che vietano ogni forma di propaganda elettorale nei giorni destinati alla votazione, entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali;	da 103,29 a 1.032,91
	- chiunque, dal 30° giorno antecedente la data fissata per le votazioni, contravviene alla norma che vieta ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico — qualora non si tratti di insegne indicanti sedi di partiti — e ogni forma di propaganda luminosa mobile;	da 103,29 a 1.032,91
	- chiunque, dal 30° giorno antecedente la data fissata per la votazione, contravviene alla norma che vieta il lancio o il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico;	da 103,29 a 1.032,91
	- chiunque affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti di propaganda elettorale fuori dagli appositi spazi;	da 103,29 a 1.032,91
	- chiunque contravviene alla norma che proibisce le iscrizioni murali di propaganda elettorale e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni;	da 103,29 a 1.032,91
	- chiunque contravviene alle norme che consentono l'uso di altoparlanti su mezzi mobili soltanto con determinate modalità;	da 103,29 a 1.032,91
	- grida e manifestazioni sediziose: chiunque, in una riunione che non sia da considerarsi privata ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose (prevista sanzione amministrativa pecuniaria).	da 103 a 619
	- molestia o disturbo alle persone: chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo (previsto l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda in euro)	fino a 516